

PARTE SPECIALE – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001

L'art. 25 bis del D.Lgs. 231/01 prende in considerazione i reati del Capo I del Titolo VII del libro II del Codice Penale, ovvero alcuni dei delitti contro la fede pubblica.

In particolare, sono richiamati i seguenti delitti del Codice Penale:

- Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

La disposizione, rubricata "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento", stabilisce:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e. per il delitto di cui all'articolo 459, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f. Per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f.bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote¹.

¹ Lettera aggiunta dall'art. 15 comma 7 lettera b) dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Segue la lettera degli articoli del Codice Penale che vengono in rilievo, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato².

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La fattispecie di reato di cui all'art. 453 c.p. (come modificata dal D.Lgs. 125/2016) prevede cinque differenti condotte tipiche.

L'art. 454 c.p. persegue le medesime condotte di cui all'articolo precedente (ad eccezione delle condotte di contraffazione e di produzione indebita) dal quale si distingue in quanto l'alterazione comporta la diminuzione del valore delle monete.

Da ciò discende l'opportunità di una trattazione unitaria delle due fattispecie.

² L'art. 453 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

Il bene giuridico protetto dalle norme in esame è la *fede pubblica*, da intendersi come *fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico*³.

I reati di falso nummario sono reati di pericolo e come tali tutelano anticipatamente il bene giuridico protetto.

Le condotte penalmente rilevanti individuate dalle norme sono:

- 1 la contraffazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, (art. 453 comma 1, n. 1, c.p.), che consiste in una imitazione di quelle vere che sia idonea a trarre in inganno;
- 2 la alterazione in qualsiasi modo di monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore (art. 453 comma 1, n. 2, c.p.) ovvero scemandone in qualsiasi modo il valore (art. 454, primo periodo, c.p.). L'alterazione consiste nella modifica della sostanza o dell'aspetto delle monete e, ad opinione di consolidata giurisprudenza, essa integra gli estremi del reato qualora serva ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore od inferiore rispetto a quello proprio;
- 3 la introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita o la messa altrimenti in circolazione di monete alterate o contraffatte senza aver partecipato alla contraffazione o all'alterazione, ma di concerto con chi ha eseguito l'operazione o con un intermediario (art. 453 comma 1, n. 3, c.p. e art. 454 c.p.).

Il reato si configura col porre in essere le condotte sopra descritte e il tentativo è configurabile.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato attraverso le condotte sopra descritte è il dolo generico.

Ancora, le condotte penalmente rilevanti per l'integrazione del reato di cui agli artt. 453 comma 1, n. 4, c.p. e 454, ultimo periodo, c.p. sono:

- 4 l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate (come in precedenza definite) da chi le ha falsificate o da un intermediario al fine di metterle in circolazione.

In questo caso l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nel perseguire il fine di mettere in circolazione le monete.

³ La definizione di fede pubblica, riportata letteralmente, è stata elaborata da Fiandaca.

In seguito alle modifiche al codice penale apportate dal D.Lgs. 125/2016, l'attuale formulazione dell'art. 453 c.p. individua una nuova ed ulteriore condotta tipica, che consiste nella:

- 5 fabbricazione indebita di quantitativi di moneta in eccesso rispetto alle prescrizioni, da parte di soggetti legalmente autorizzati alla produzione. La condotta descritta dalla norma incriminatrice deve essere realizzata dai soggetti autorizzati alla produzione di moneta mediante l'abuso degli strumenti e dei materiali che si trovano nella disponibilità di questi ultimi.

Da ultimo occorre segnalare che il D.Lgs. 125/2016 ha introdotto una circostanza attenuante riferibile all'art. 453 del codice penale. In particolare, si applica una diminuzione della pena nella misura di un terzo qualora le condotte di cui al primo e secondo comma dell'articolo in commento abbiano ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso sia già stato determinato.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

E' un'ipotesi di reato che ha carattere residuale rispetto a quelle previste negli artt. 453 e 454 c.p. già oggetto di trattazione.

Si precisa che:

- a seconda della condotta posta in essere (primo inciso o secondo inciso della norma) l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo specifico o del dolo generico.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Il reato si configura quando il soggetto agente abbia ricevuto *in buona fede* monete false e si sia successivamente reso conto della falsità delle stesse.

Si precisa che:

- qualora l'agente abbia non solo ricevuto ma anche speso o messo in circolazione le monete false, la punibilità dell'agente sarà esclusa.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Il reato si configura nel caso in cui vengano poste in essere le medesime condotte incriminate ai sensi degli artt. 453, 455 e 457. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le condotte di trasferimento ad altri del valore di bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454 c.p.

I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino le sole emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che siano questi scambiabili con moneta.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Il reato si configura quando l'agente riproduce, imitandole, le filigrane ovvero le forme, le tele ed i punzoni che servono a fabbricare la carta filigranata.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516⁴.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La norma in commento è stata dapprima modificata dal cosiddetto Decreto Euro (D.L. 350/2001, convertito nella L. 409/01) che ha introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni contro la falsificazione dell'euro.

Il Decreto, invero, ha innovato la norma annoverando tra gli oggetti materiali del reato "i programmi informatici" e aggiungendo alla stessa il comma secondo.

⁴ L'art. 461 del codice penale è stato da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125, recante "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI", G.U. n. 161 del 12.07.2016.

Il primo comma dell'articolo in commento è stato altresì da ultimo modificato dal D.Lgs. 125/2016, che:

- 1) dopo la parola: "programmi" ha inserito le seguenti: "e dati";
- 2) ha soppresso la parola: "esclusivamente".

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Il reato si configura quando l'agente:

- utilizza valori di bollo contraffatto od alterati;
- fa dolosamente uso (coscientemente e volontariamente) di valori di bollo alterati o contraffatti ricevuti in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni⁵.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma delinea due fattispecie diverse. Infatti essa punisce innanzitutto, ogni atto di immissione in commercio di un prodotto recante un marchio alterato o contraffatto, quando autore del medesimo sia colui che ha contraffatto o alterato il marchio; in altri termini, il produttore.

Ma tale norma punisce anche l'ipotesi di uso del marchio alterato o contraffatto compiuto da un soggetto diverso dall'autore dell'alterazione o contraffazione, quando non ricada nel disposto del successivo art. 474 c.p.

La seconda fattispecie di cui all'art. 473 c.p. copre solo ipotesi marginali. L'art. 473 c.p. e il successivo art. 474 c.p. si applicano esclusivamente ai marchi registrati. La protezione per i segni distintivi non registrati viene offerta, invece dall'art. 517 c.p.

⁵ Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi⁶.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La norma al di fuori dei casi di concorso nei reati già contemplati dall'art. 473 c.p. punisce chi introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o mette altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

⁶ Idem.